

CH_VB 81.573 vom 19. März 1982

Bundesverwaltung, 1982-03-19, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ch_vb_81.573

FR: CH_VB 81.573 du 19 mars 1982

IT: CH_VB 81.573 del 19 marzo 1982

Erwägungen

E. 19

mars 1982 la Commissione delle banche che le banche stesse, nel loro proprio interesse, dovranno trarre le conclusioni che si impongono per gli istituti menzionati. A seconda dei casi, tali conseguenze possono essere di natura personale, organizzativa o di politica aziendale e concernere sia la gestione che i controlli. E importante trarre i giusti insegnamenti dagli errori e evitare simili avvenimenti in futuro. Giusta la legislazione in vigore non esistono basi legali per un intervento a livello cantonale allo scopo di esaminare la loro legislazione sulle banche. Le banche cantonali soggiacciono di norma alla legge sulle banche, non però ai disposti relativi all'autorizzazione a esercitare l'attività, disposti che disciplinano i requisiti organizzativi dell'attività (art. 3 cpv. 4 della legge sulle banche). Ne consegue che la Commissione delle banche può unicamente dare dei consigli alle autorità cantonali competenti per queste banche. In pratica, però, si nota che i Cantoni fanno sempre più capo all'esistenza della Commissione delle banche. Präsidentin: Der Interpellant erklärt sich als nicht befriedigt und verlangt Diskussion. Die Behandlung wird verschoben. Die Diskussion wird verschoben La discussion est renvoyée #ST# 81.494 Interpellation der Bautengruppe Investitionshilfe für Berggebiete Interpellation du groupe des constructions Aide aux investissements dans les régions de montagne Wortlaut der Interpellation vom 30. September 1981 Die Bautengruppe stellt dem Bundesrat folgende Fragen:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.